



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
LAVORO

La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al **N. 8123/2022 R.G.** promossa da:

, con il patrocinio dell'avv. PIRONTI ANTONIO e dell'avv. VITALE DOMENICO

contro:

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con il patrocinio dell'avv.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 19.09.2022, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro - società cooperativa sociale e chiedendo di:

1) *accertare e dichiarare la sussistenza del diritto della ricorrente all'inquadramento della sua prestazione di lavoro, a far data dal 16.06.2012, ovvero da quella diversa data che dovesse risultare in corso di causa, nel livello C1 del CCNL Cooperative sociali - il tutto con ogni conseguenza di legge e/o di contratto individuale e/o collettivo;*

2) *accertare e dichiarare la sussistenza del diritto della ricorrente a vedersi corrispondere da parte della convenuta e/o dalla , anche in via solidale tra di loro - a titolo di differenze retributive dovute per tutto il periodo dal*

16.03.2012 al 31.12.2019 per effetto del suddetto superiore inquadramento e/o per effetto dell'intervenuta esecuzione di mansioni inquadrabili nel superiore livello C1 del CCNL Cooperative sociali - l'importo di € 4.776,30 lordi, ovvero quel diverso importo che a tale titolo, ed anche per quel diverso periodo di maturazione, dovesse risultare dovuto in corso di causa, e per l'effetto condannare la società e/o la , anche in via solidale tra loro, a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 4.776,30 lordi, ovvero quel diverso importo che dovesse risultare dovuto a tale titolo in corso di causa;

- il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;

con condanna e vittoria di spese e competenze.

A sostegno delle domande svolte, la ricorrente ha esposto di essere stata assunta da in data 16.03.2012 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato *part-time* dapprima di 30 ore settimanali e, da fine 2016, di 35 ore settimanali, e inquadramento nel livello B1 del CCNL Cooperative sociali, assegnata all'appalto tra e .

La ricorrente ha esposto che, sebbene fosse formalmente inquadrata e retribuita come ausiliario socioassistenziale, di fatto avrebbe ricoperto, sin dall'inizio del rapporto di lavoro, le mansioni di ausiliario sociosanitario.

Solo a partire dal 01.01.2020 la società convenuta ha provveduto ad inquadrare correttamente la prestazione lavorativa di ausiliario socio-sanitario svolta dalla ricorrente appunto nel livello C1 del CCNL Cooperative sociali.

Tanto premesso, la ricorrente ha dedotto il diritto all'inquadramento nel superiore livello C1 in relazione al periodo dal 16.03.2012 al 31.12.2019, rivendicando il diritto al versamento di differenze retributive per un importo complessivo di € 4.776,30.

Si è costituita ritualmente in giudizio società cooperativa sociale, chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto e in diritto; con vittoria delle spese di lite.

In particolare, la società resistente ha esposto che gli operatori "ausiliari socio-assistenziali" come la ricorrente svolgevano presso l'Istituto delle mansioni di base per cui era corretto l'inquadramento al livello B1 come prevede il contratto di riferimento. Solo presso la struttura di il personale acquisito era solito svolgere mansioni più complesse e, pertanto, in seguito all'acquisizione dell'appalto uniformava le mansioni e i livelli dal 01.01.2020.

Nessuno si è costituito in giudizio per nonostante la regolare notifica, pertanto all'udienza del 21.2.2023 ne è stata dichiarata la contumacia.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, assunte le prove, all'udienza del 20.12.2023 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.

*

Il ricorso è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.

La ricorrente ha lamentato di essere stata erroneamente inquadrata e retribuita dapprima nel livello B1 e poi, dal gennaio 2020, nel livello C1 del CCNL cooperative sociali nonostante, per le mansioni svolte e per il luogo di lavoro, avrebbe avuto diritto al riconoscimento del livello retributivo C1 *ab origine*.

Appartengono all'Area/categoria C "Lavoro specializzato, servizi qualificati alla persona in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario", area rivendicata, *"le lavoratrici e i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie specializzazioni professionali, conoscenze teoriche e/o specialistiche di base, capacità e conoscenze idonee al coordinamento e controllo di altri*

operatori di minore contenuto professionale. L'autonomia e la conseguente responsabilità sono riferite a metodologie definite e a precisi ambiti di intervento operativo nonché nell'attuazione di programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte e delle istruzioni emanate nell'attività di coordinamento. Le competenze professionali sono quelle derivanti dal possesso di titoli professionali abilitanti riconosciuti a livello nazionale e regionale, o dalla partecipazione a processi formativi o dall'esperienza maturata in costanza di lavoro. Le competenze professionali sono quelle derivanti dal possesso di titoli professionali abilitanti riconosciuti a livello nazionale e regionale, o dalla partecipazione a processi formativi o dall'esperienza maturata in costanza di lavoro". Tra i profili professionali del livello economico C1, quello invocato dai ricorrenti, viene incluso "operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o formata/o".

Rientrano invece nell'Area /categoria B, "Lavoro qualificato, e servizi generici alla persona in ambito socio-assistenziale", inquadramento formale fino al 1.1.2020, "le lavoratrici ed i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni professionali (anche acquisite attraverso l'esperienza lavorativa o attraverso percorsi formativi), autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima con procedure ben definite(...)'. Tra i profili professionali propri del livello economico B1 rientra "operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o non formata/o".

Dalla comparazione tra le due diverse declaratorie contrattuali emerge che il profilo professionale di "operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o altrimenti

definita/o” è riconducibile ad entrambe le categorie professionali, con la sola rilevante differenza che nel livello B1 l'operatore non è formato, mentre nel livello C1 l'operatore stesso è formato.

Per verificare il grado e la natura di formazione richiesta ai fini dell'inquadramento di cui al livello C1, non può che richiamarsi la definizione dell'area di appartenenza.

Pertanto, mentre i lavoratori di cui alla Categoria C devono essere dotati di capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie specializzazioni professionali; capacità e conoscenze idonee al coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale; per i lavoratori di cui alla Categoria B sono richieste conoscenze professionali di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni professionali (anche acquisite attraverso l'esperienza lavorativa o attraverso percorsi formativi).

Giova evidenziare che l'“*esperienza lavorativa*” del dipendente è richiesta in entrambi i livelli di classificazione, con la conseguenza che tale elemento non ha portata dirimente fra le due qualifiche.

Deve ritenersi dunque che la qualifica rivendicata (C1 livello) sia connotata (rispetto a quella già posseduta di cui al B1 livello) da una maggiore complessità e specializzazione professionale dell'operatore socio-assistenziale addetto all'assistenza di base o altrimenti definito, anche tenuto conto del coordinamento con le attività del personale infermieristico.

Ebbene, alla luce delle risultanze dell'istruttoria condotta, è emerso che l'attività della ricorrente prevedeva anche lo svolgimento di piccole medicazioni, e di interventi di assistenza dei degenti di complessità maggiore dell'ordinario.

A conferma delle precedenti considerazioni, di seguito si riportano i verbali dell'istruttoria svolta.

La teste [redacted] ha riferito: "Ho introdotto analogo giudizio nei confronti di [redacted], definito con sentenza di primo grado, passata in giudicato. Lavoro con la ricorrente dal 2012. La nostra attività prevedeva anche lavare le salme, svuotare cateteri, staccavamo la nutrizione tramite stomia, inserendo il bolo d'acqua, e facevamo piccole medicazioni ad esempio utilizzando la connettivina per le ferite. Oltre a lavare gli ospiti ci occupavamo di vestirli e somministrare i pasti imboccandoli, e di mobilizzare gli ospiti con il sollevatore. Se io dovevo somministrare i pasti, mi davano anche le pastiglie tritate, così somministravo le medicine nel cibo su indicazioni dell'infermiere. Cambiavamo i letti, portavamo via la biancheria sporca. Nessuna attività di fisioterapia e riabilitazione era da noi svolta. Poche volte l'infermiere o la caposala ci diceva di far camminare al pomeriggio gli ospiti. Io e la ricorrente eravamo in turno insieme, alla mattina o al pomeriggio, almeno 3-4 volte alla settimana."

La teste [redacted] ha affermato: "Ho lavorato per [redacted] dal 2009/2010 fino al mese di marzo di quest'anno. Ho inviato una diffida ad [redacted] per differenze retributive da inquadramento, ma ancora non è stato presentato ricorso. Ho lavorato con la ricorrente dal 2012. Ogni tanto incontravo la ricorrente al turno del mattino e al turno del pomeriggio. La ricorrente si occupava di assistenza agli anziani, lavare gli ospiti, vestirli, mobilitarli, sollevarli. Svolgevamo le stesse mansioni: ci chiedevano di medicare piccole piaghe da decubito che le infermiere ci obbligavano a fare. In presenza di ospiti che avevano la peg dovevamo fermare la nutrizione, dare l'acqua, sostituire la medicazione della stomia. A volte gli infermieri ci chiedevano di somministrare le medicine sbriciolando le pillole nel cibo, in presenza di ospiti particolarmente nervosi e agitati. C'erano a volte 10/12 ospiti che dovevamo imboccare per dare loro i pasti, anche facendo attenzione ai pazienti disfagici."

operatori di accompagnarli dalla camera al soggiorno, senza che questa fosse attività di fisioterapia. Capitava anche che durante la medicazione l'operatore tenesse l'ospite girato, mentre l'infermiere faceva la medicazione. Il carrello della terapia e delle medicazioni era gestito dagli infermieri, gli operatori si occupavano di rifornire la biancheria, e rifornire i loro carrelli (pannoloni, pettine, crema idratante, dentifricio ecc.). Il posizionamento delle flebo era a carico dell'infermiere. La stomia semplice è trattata come un semplice ano e quindi era attività che con acqua e sapone poteva svolgere l'operatore, riposizionando poi la placca. Il posizionamento del sondino per la nutrizione era a carico dell'infermiere, spesso di notte l'operatore chiudeva il sondino perché i pazienti erano numerosi, ma poi arrivava l'infermiere a lavare il sondino. L'assistenza nella deambulazione e nello spostamento con sollevatori o barelle era compito dell'operatore. ADR: gli infermieri erano due al mattino e due al pomeriggio per ogni reparto, oltre al coordinatore, mentre di notte vi era un infermiere su quattro reparti, il quale veniva chiamato solo se c'erano particolari problematiche, e due operatori per reparto."

Deve dunque essere riconosciuto alla ricorrente il diritto all'inquadramento nel livello C1 CCNL Cooperative Sociali dal 16.6.2012 e, per l'effetto, condanna

in solido con _____, al pagamento di euro 4.776,30 lordi oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel livello C1 CCNL Cooperative Sociali dal 16.6.2012 e, per l'effetto,

condanna , in solido con
, al pagamento di euro 4.776,30
lordi oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna in solido con !
, alla rifusione delle spese di
lite, liquidate in euro 2.800,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

Milano, 20.12.2023

IL GIUDICE
(dr.ssa Maria Grazia Florio)

